



Documento sulle Altre Prestazioni Pensionistiche

approvato dal Consiglio di Amministrazione il 28 luglio 2026

Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1082

I Sezione Speciale - Fondi Pensione Preesistenti

Sommario

1. Premessa	3
2. Requisiti	3
3. Caratteristiche delle Altre Prestazioni Pensionistiche	4
4. Rendita a Durata Definita	5
5. Prelievi Liberamente Determinabili	10
6. Erogazione Frazionata	15
7. Entrata in vigore	18
Allegati	19

1. Premessa

Il presente Documento descrive le modalità operative con cui il Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni – FOPDIRE (di seguito “Fondo”) eroga agli Iscritti la Prestazione Pensionistica in Rendita a Durata Definita, Prelievi Liberamente Determinabili ed Erogazione Frazionata¹ (di seguito anche “Altre Prestazioni Pensionistiche”) ai sensi dell’art. 11, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. 252/2005 (di seguito “Decreto”).

2. Requisiti

La normativa prevede che l’Iscritto possa chiedere la Prestazione Pensionistica in presenza dei seguenti requisiti:

- maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche nel regime obbligatorio di appartenenza.

Al riguardo, per chiedere la prestazione non occorre l’effettivo pensionamento, ma soltanto la maturazione dei requisiti della pensione di base, qualunque sia la forma di pensionamento per la quale sono maturati detti requisiti (vecchiaia o anticipata).

- iscrizione da almeno cinque anni a forme pensionistiche complementari.

Tale termine è ridotto a tre anni nel caso di cessazione dell’attività lavorativa, anche in assenza dei requisiti per la pensione obbligatoria, e trasferimento tra Stati membri dell’Unione Europea.

La Prestazione Pensionistica può essere richiesta sotto forma di Capitale, Rendita Vitalizia o Altre Prestazioni Pensionistiche. La normativa prevede che la tipologia di Prestazione Pensionistica richiedibile sia differenziata in relazione alla tipologia di Iscritti.

Vecchi Iscritti

Si tratta degli Iscritti al FOPDIRE (o ad altro fondo costituito alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992 n. 421 che abbiano trasferito la posizione a FOPDIRE) entro il 28 aprile 1993.

Possono richiedere la Prestazione Pensionistica:

- interamente in Capitale; in tal caso si applica la c.d. “*Vecchia fiscalità*” (v. paragrafo 8 del “*Documento sulle Prestazioni Pensionistiche in Capitale*”);
- parte in Capitale e parte in Rendita Vitalizia o nelle Altre Prestazioni Pensionistiche, a condizione che optino per l’applicazione della fiscalità prevista per i Nuovi Iscritti (v. paragrafo 8 del “*Documento sulle Prestazioni Pensionistiche in Capitale*”). In particolare, la Prestazione Pensionistica in Rendita Vitalizia o nelle Altre Prestazioni Pensionistiche deve essere richiesta su almeno il 50% della posizione maturata dal 1° gennaio 2007 (*periodo K3*).

Nuovi Iscritti

Si tratta degli Iscritti al FOPDIRE (o ad altro fondo costituito alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992 n. 421 che abbiano trasferito la posizione a FOPDIRE) dopo il 28 aprile 1993.

Possono chiedere la Prestazione Pensionistica:

- interamente in Rendita Vitalizia o nelle Altre Prestazioni Pensionistiche;

¹ La Prestazione Pensionistica sotto forma di Erogazione Frazionata è stata introdotta con decorrenza 31 ottobre 2026.

- parte in Capitale e parte in Rendita Vitalizia o nelle Altre Prestazioni Pensionistiche. In particolare, la Prestazione Pensionistica in Capitale deve essere richiesta fino a un massimo del 50% della posizione previdenziale maturata; il restante deve essere richiesto in Rendita Vitalizia o nelle Altre Prestazioni Pensionistiche.

Nel calcolo del limite del 50% del Capitale, si devono considerare anche le Anticipazioni pregresse non reintegrate, applicando la seguente formula:

$$(\text{Posizione previdenziale maturata} - \text{Anticipazioni pregresse non reintegrate}) \times 50\%$$

Pertanto, in tal caso, la percentuale della posizione previdenziale da destinare a Capitale sarà inferiore a quella da destinare a Rendita Vitalizia o alle Altre Prestazioni Pensionistiche.

I Nuovi Iscritti possono anche richiedere la Prestazione Pensionistica in Capitale per il 100% della posizione previdenziale maturata nel caso in cui l'importo della rendita vitalizia calcolata sul 70% della posizione sia inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS (v. allegato n. 1 del *"Documento sulle Prestazioni Pensionistiche in Capitale"* per una simulazione per il calcolo degli importi massimi della posizione che consentono di richiedere la Prestazione Pensionistica in Capitale per il 100%).

Le Prestazioni Pensionistiche in Capitale sono descritte nel *"Documento sulle Prestazioni Pensionistiche in Capitale"*; le Prestazioni Pensionistiche in Rendita Vitalizia sono descritte nel *"Documento sulle Rendite Vitalizie"*. I documenti sono pubblicati sul sito web del Fondo.

3. Caratteristiche delle Altre Prestazioni Pensionistiche

3.1 Caratteristiche comuni

Le caratteristiche comuni delle Altre Prestazioni Pensionistiche sono le seguenti:

- sono erogate direttamente dal Fondo, a differenza della Rendita Vitalizia che è erogata dalla Compagnia di Assicurazione convenzionata (al momento Helvetia Vita S.p.A.);
- il capitale, durante la fase di erogazione, continua a essere gestito dal Fondo nel Comparto scelto dall'Iscritto all'atto della richiesta; in assenza di indicazione, il Fondo trasferisce il capitale nel Comparto Garantito Assicurativo, quale Comparto più prudente;
- sono alternative tra di loro, alla Rendita Vitalizia e alla RITA. Pertanto, non possono essere cumulate; nel caso di RITA in corso di erogazione, l'Iscritto dovrà quindi revocare la RITA per richiedere una delle Altre Prestazioni Pensionistiche;
- non possono essere revocate una volta iniziata l'erogazione, tranne nel caso in cui l'Iscritto richieda, sul capitale residuo, la Prestazione Pensionistica sotto forma di Rendita Vitalizia secondo i termini e le modalità descritte nel *"Documento sulle Rendite Vitalizie"*. Al riguardo, l'Iscritto può richiedere la Rendita Vitalizia sia presso FOPDIRE, sia presso altro Fondo Pensione a cui può aderire, previo trasferimento del capitale residuo, per potersi avvalere delle condizioni di erogazione della Rendita Vitalizia praticate da tale Fondo Pensione;

- non è possibile effettuare versamenti volontari durante la fase di erogazione, tranne nel caso in cui l'Iscritto, che abbia risolto il contratto di lavoro, sia nuovamente assunto; in tal caso, si costituisce un nuovo capitale, separato da quello oggetto della Prestazione;
- non è possibile chiedere durante la fase di erogazione le seguenti Prestazioni: Anticipazioni, Riscatti e RITA. Il Trasferimento ad altro Fondo Pensione è consentito solo per potersi avvalere delle condizioni di erogazione della Rendita Vitalizia praticate da tale Fondo. I cambi di Comparto sono sempre consentiti nel rispetto del periodo minimo di 12 mesi previsto dallo Statuto;
- in caso di decesso dell'Iscritto, il capitale residuo non erogato potrà essere riscattato dai soggetti designati all'atto della richiesta della Prestazione, che possono essere gli stessi di quelli già indicati dall'Iscritto nell'Area Riservata. In caso di mancata indicazione, la richiesta è considerata incompleta e, pertanto, il Fondo non potrà attivare la Prestazione. L'Iscritto può in ogni caso modificare durante la fase di erogazione i soggetti designati.

3.2 Caratteristiche specifiche

Le caratteristiche specifiche delle nuove Prestazioni sono illustrate nei paragrafi seguenti:

- Rendita a Durata Definita (*par. 4*);
- Prelievi Liberamente Determinabili (*par. 5*);
- Erogazione Frazionata, richiedibile dal 31 ottobre 2026 (*par. 6*).

Nell'Allegato n. 1 è riportata la tabella di confronto della Rendita Vitalizia con le Altre Prestazioni Pensionistiche.

4. Rendita a Durata Definita

4.1 Definizione

La Rendita a Durata Definita (di seguito "RDD") è una prestazione pensionistica erogata per un periodo predeterminato sulla base degli anni di speranza di vita dell'Iscritto.

In particolare, il numero di anni di erogazione è calcolato, alla data di presentazione della richiesta, sulla base della tavola di mortalità della popolazione generale italiana predisposta dall'ISTAT e utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita. Si tratta della tabella utilizzata dall'INPS, nell'anno in cui l'Iscritto richiede la RDD, per il calcolo dell'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria (e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa) secondo il sistema contributivo (v. Tabella A allegata alla Legge 8 agosto 1995 n. 335 "*Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare*"). Il numero di anni deve essere considerato per intero e, a tal fine, deve essere arrotondato per difetto.

L'Iscritto può tuttavia scegliere, all'atto della richiesta, un numero di anni maggiori rispetto a quelli corrispondenti alla speranza di vita residua, in ogni caso non superiori a 10.

Nell'Allegato n. 2 sono riportati gli anni di speranza di vita indicati nella tavola di mortalità ISTAT da utilizzare per l'erogazione della RDD la cui richiesta è presentata fino al 31 dicembre 2026.

4.2 Rischi

La RDD presenta i seguenti rischi che l'Iscritto deve considerare in sede di presentazione della richiesta:

- *Rischio di longevità*: gli anni effettivi di vita potranno essere superiori agli anni di speranza di vita della tavola di mortalità ISTAT, su cui è calcolata la durata della RDD; pertanto, l'Iscritto non riceverà più alcuna erogazione per gli anni successivi.
- *Rischio di investimento*: l'importo delle singole rate della RDD varia in relazione ai rendimenti positivi o negativi maturati nel Comparto in cui è allocata la posizione durante l'erogazione della prestazione. Nel caso in cui la posizione sia allocata nel Comparto Garantito Assicurativo, la Compagnia di Assicurazione (Reale Mutua), che gestisce le relative risorse, riconosce la seguente garanzia:
 - lato capitale: importo minimo garantito pari alla somma dei premi versati (riproporzionati in seguito a eventuali riscatti parziali);
 - lato rendimento: tasso minimo garantito pari allo 0,25% annuo.
- *Rischio di concentrazione*: le rate della RDD potrebbero concentrarsi in misura anche rilevante nella fase iniziale dell'erogazione con conseguenti minore copertura negli anni finali quando le esigenze, tenuto conto della maggiore età, saranno superiori.

4.3 Documentazione da presentare

L'Iscritto effettua la richiesta della RDD nella propria Area Riservata presente sul sito *web* del Fondo, allegando la seguente documentazione per consentire al Fondo la verifica della sussistenza dei requisiti che danno diritto alla prestazione:

- documento d'identità;
- attestazione della titolarità del conto corrente su carta intestata della banca o stralcio dell'estratto conto con intestazione e indicazione del titolare;
- informativa sul Trattamento dei Dati Personali (c.d. "Informativa Privacy") firmata per presa visione;
- certificazione rilasciata dagli enti previdenziali (quali l'INPS) attestante il possesso del requisito pensionistico con indicazione della relativa data di maturazione;
- attestazione dell'eventuale iscrizione ad altra forma pensionistica complementare, rilasciata da quest'ultima, e presso cui l'Iscritto conserva una posizione; tale attestazione consente al Fondo di determinare il numero degli anni complessivi di iscrizione alla previdenza complementare e la corretta aliquota fiscale da applicare alla base imponibile della prestazione (v. paragrafo 4.9).
- modulo di richiesta della RDD, disponibile sul sito *web* del Fondo, in cui devono essere indicati, tra l'altro, il Comparto di erogazione, la periodicità della rata nonché i soggetti designati in caso di decesso;

L'Iscritto, durante la fase di erogazione, potrà modificare il Comparto nel rispetto del periodo minimo di 12 mesi previsto dallo Statuto; non potrà invece modificare la periodicità della rata.

4.4 Tempistiche di erogazione

Il Fondo eroga la RDD in rate mensili, bimestrali, trimestrali, semestrali o annuali.

Periodo transitorio

Per il 2026 la normativa ha previsto un periodo transitorio per l'erogazione della Prestazione al fine di consentire al Fondo di adeguare i sistemi e i processi interni alla nuova normativa entro il 31 dicembre 2026.

L'Iscritto può in ogni caso presentare fin da ora la domanda; tuttavia, l'erogazione della prestazione potrà essere effettuata dal Fondo soltanto dopo l'adeguamento dei sistemi e processi interni, di cui sarà fornita specifica informativa agli Iscritti.

Periodo a regime

L'Iscritto deve presentare, al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di seguito riportate, la richiesta di RDD, corredata della documentazione corretta e completa:

- entro il 20 del mese (m), con esclusione dei mesi di agosto e dicembre; se il giorno 20 del mese (m) è un giorno non lavorativo, la richiesta deve essere presentata entro il giorno lavorativo precedente;
- entro il 5 agosto, salvo diversa comunicazione pubblicata sul sito *web* del Fondo;
- entro il 15 dicembre, salvo diversa comunicazione pubblicata sul sito *web* del Fondo.

La documentazione corretta e completa consente al Fondo di attestare la sussistenza dei requisiti che danno diritto alla prestazione.

Il Fondo effettua le seguenti attività:

- l'ultimo giorno del mese (m):
 - eventuale cambio Comparto richiesto dall'Iscritto;
 - predisposizione del piano di ammortamento delle rate;
- l'ultimo giorno del mese (m+1), disinvestimento delle quote della prima rata RDD sulla base del valore quota asseverato dal Depositario;
- entro l'ultimo giorno del mese successivo (m+2), pagamento all'Iscritto della prima rata RDD (al netto delle imposte);
- entro il giorno 16 del mese successivo (m+3), pagamento delle imposte all'Amministrazione finanziaria.

Per le rate RDD successive alla prima, il Fondo effettua:

- il disinvestimento delle quote l'ultimo giorno del primo, secondo, terzo, sesto o dodicesimo mese successivo alla data di valorizzazione della prima rata, in relazione alla periodicità scelta dall'Iscritto (rispettivamente mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale e annuale) sulla base del valore quota asseverato dal Depositario;
- il pagamento all'Iscritto della rata (al netto delle imposte) entro l'ultimo giorno del mese successivo al disinvestimento;
- il pagamento delle imposte all'Amministrazione finanziaria entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento della rata all'Iscritto.

4.5 Comparto di erogazione

Il Fondo eroga la prestazione utilizzando la posizione previdenziale accumulata nel Comparto scelto dall'Iscritto all'atto della richiesta; in assenza di indicazione, il Fondo trasferisce il capitale nel Comparto Garantito Assicurativo, quale Comparto più prudente.

Nel caso in cui l'Iscritto abbia la posizione allocata in due Comparti, avendo aderito al Profilo "Multicomparto", in sede di richiesta della Prestazione, dovrà allocare la posizione in un solo Comparto.

Nel caso sia in corso un cambio Comparto (su richiesta dell'Iscritto), l'Iscritto può presentare la domanda di Prestazione soltanto dopo l'aggiornamento della posizione; a tal fine, è necessario attendere l'asseveramento da parte del Depositario del valore quota con cui è valorizzato il cambio Comparto.

Durante il periodo di erogazione, l'Iscritto può cambiare il Comparto secondo le modalità e tempistiche previste dal Fondo; in particolare:

- nel caso in cui la richiesta sia presentata entro il giorno 16 del mese (m), il cambio Comparto è effettuato sulla base del valore quota del mese (m);
- nel caso in cui la richiesta sia presentata dopo il giorno 16 del mese (m), il cambio Comparto è effettuato sulla base del valore quota alla fine del mese successivo (m+1).

Nel caso in cui l'Iscritto abbia scelto la periodicità mensile, l'erogazione della rata del mese (m) in cui è effettuato il cambio Comparto è posticipata di un mese considerate le tempistiche sopra indicate. Pertanto, la rata del mese (m) sarà erogata insieme a quella del mese successivo (m+1).

4.6 Calcolo dell'importo della Prestazione

L'importo della Rata lorda periodica è calcolato come segue:

$$\text{Importo Rata lorda} = \text{N. Quote Rata} \times \text{Valore Quota}$$

Il *Numero delle Quote* di ciascuna Rata è calcolato dividendo il numero delle Quote complessive di cui l'Iscritto è titolare per il numero delle Rate (mensili, bimestrali, trimestrali, semestrali o annuali). In particolare, il numero delle Rate è calcolato come segue:

$$\text{N. Rate} = \text{N. Anni} \times \text{Periodicità Rata}$$

Il *Numero di Anni* è pari al numero di anni di speranza di vita dell'Iscritto calcolato come indicato al paragrafo 4.1 oppure al numero di anni maggiore indicato dall'Iscritto; in quest'ultimo caso, essendo maggiore il numero delle Rate, sarà coerentemente inferiore l'importo della singola Rata.

La *Periodicità della Rata* è pari a 1 nel caso di rata annuale, 2 nel caso di rate semestrali, 4 nel caso di rate trimestrali, 6 nel caso di rata bimestrale, 12 nel caso di rata mensile. Pertanto, nel caso di una durata di vita residua pari a 20 anni, il numero di Rate della RDD è pari a 20 nel caso di rate annuali, 40 nel caso di rate semestrali, 80 nel caso di rate trimestrali, 120 nel caso di rate bimestrali e 240 nel caso di rate mensili.

Il *Valore Quota* è il valore asseverato dal Depositario alla data del disinvestimento di ciascuna rata. Pertanto, il Valore Quota potrà variare in relazione ai rendimenti positivi o negativi maturati nel Comparto di iscrizione durante la fase di erogazione della RDD.

L'importo della singola rata non può essere inferiore a € 1.000; pertanto, se l'importo della rata calcolato al momento della richiesta della prestazione è inferiore a € 1.000, l'Iscritto dovrà scegliere una periodicità inferiore.

4.7 Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità

Le Prestazioni Pensionistiche in RDD sono assoggettate agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti dalla normativa vigente per le prestazioni pensionistiche a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

4.8 Costi

Il Fondo non addebita all'Iscritto alcun costo amministrativo per la gestione della richiesta di Prestazione Pensionistica in RDD.

4.9 Aspetti fiscali

Si applicano i criteri di determinazione della base imponibile e dell'aliquota d'imposta previsti per le Prestazioni Pensionistiche in Capitale. Per dettagli v. *"Documento sulle Prestazioni Pensionistiche in Capitale"* pubblicato sul sito *web* del Fondo.

In particolare, per i Nuovi Iscritti, con riferimento alla posizione maturata post 1° gennaio 2007:

- la base imponibile è rappresentata dalla posizione previdenziale maturata ridotta di: (i) contributi versati dall'Iscritto e non dedotti; (ii) rendimenti finanziari maturati nella fase di accumulo;
- l'aliquota d'imposta è il 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari. La riduzione massima è il 6% che corrisponde a un periodo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari pari ad almeno 35 anni. Pertanto, l'aliquota minima è il 9%.

Qualora la data di iscrizione alla previdenza complementare sia anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione anteriori al 2007 sono computabili fino a un massimo di quindici.

Nell'Allegato n. 3 è riportata una simulazione riguardante il piano di ammortamento della RDD.

5. Prelievi Liberamente Determinabili

5.1 Definizione

I Prelievi Liberamente Determinabili (di seguito “Prelievi”) sono una prestazione pensionistica erogata secondo le tempistiche e gli importi scelti liberamente dall’Iscritto, entro il limite massimo rappresentato dalla somma della rate maturate e non rimosse di una RDD (v. par. 4) che teoricamente avrebbe potuto richiedere l’Iscritto alla data della richiesta dei Prelievi stessi; in particolare, si deve considerare una RDD teorica immediatamente erogabile e con frazionamento annuale.

5.2 Rischi

I Prelievi presentano i seguenti rischi che l’Iscritto deve considerare in sede di presentazione della richiesta:

- *Rischio di longevità*: gli anni effettivi di vita potranno essere superiori agli anni di speranza di vita della tavola di mortalità ISTAT, su cui è calcolata la durata della RDD teorica; pertanto, l’Iscritto non riceverà più alcuna erogazione per gli anni successivi.
- *Rischio di investimento*: l’importo del singolo Prelievo varia in relazione ai rendimenti positivi o negativi maturati nel Comparto in cui è allocata la posizione durante l’erogazione della prestazione. Nel caso in cui la posizione sia allocata nel Comparto Garantito Assicurativo, la Compagnia di Assicurazione (Reale Mutua), che gestisce le relative risorse, riconosce la seguente garanzia:
 - lato capitale: importo minimo garantito pari alla somma dei premi versati (riproporzionati in seguito a eventuali riscatti parziali);
 - lato rendimento: tasso minimo garantito pari allo 0,25% annuo.
- *Rischio di concentrazione*: l’Iscritto deve valutare la modulazione dei Prelievi, negli importi e nel tempo, al fine di assicurare negli anni finali una copertura adeguata alle aumentate esigenze, tenuto conto della maggiore età.

5.3 Documentazione da presentare

L’Iscritto effettua la richiesta di attivazione dei Prelievi nella propria Area Riservata presente sul sito web del Fondo, allegando la seguente documentazione per consentire al Fondo la verifica della sussistenza dei requisiti che danno diritto alla prestazione:

- documento d’identità;
- attestazione della titolarità del conto corrente su carta intestata della banca o stralcio dell’estratto conto con intestazione e indicazione del titolare;
- informativa sul Trattamento dei Dati Personali (c.d. “Informativa Privacy”) firmata per presa visione;
- certificazione rilasciata dagli enti previdenziali (quali l’INPS) attestante il possesso del requisito pensionistico con indicazione della relativa data di maturazione;
- attestazione dell’eventuale iscrizione ad altra forma pensionistica complementare, rilasciata da quest’ultima, e presso cui l’Iscritto conserva una posizione; tale attestazione consente al Fondo di determinare il numero degli anni complessivi di iscrizione alla previdenza complementare e la corretta aliquota fiscale da applicare alla base imponibile della prestazione (v. paragrafo 5.9);

- modulo di richiesta dei Prelievi, disponibile sul sito *web* del Fondo, in cui devono essere indicati, tra l'altro, il Comparto di erogazione, la periodicità del Prelievo, l'eventuale importo del Prelievo nonché i soggetti designati in caso di decesso.

La richiesta di attivazione della prestazione sotto forma di Prelievi comporta automaticamente la richiesta di erogazione dei Prelievi, se ha l'Iscritto ha espresso tale volontà indicando anche l'importo del Prelievo.

In caso contrario, l'Iscritto deve richiedere, in relazione alle tempistiche scelte, nella propria Area Riservata e per ogni Prelievo da erogare, il disinvestimento delle quote di cui è Titolare entro il limite massimo di cui al paragrafo 5.6. Ai fini della richiesta di erogazione dei singoli Prelievi, deve essere presentata la seguente documentazione:

- documento di identità nel caso in cui quello presentato all'atto della richiesta di attivazione della prestazione sia scaduto;
- attestazione della titolarità del conto corrente su carta intestata della banca o stralcio dell'estratto conto con intestazione e indicazione del titolare.

L'Iscritto, durante la fase di erogazione, potrà modificare il Comparto nel rispetto del periodo minimo di 12 mesi previsto dallo Statuto; non potrà invece modificare la periodicità del Prelievo.

5.4 Tempistiche di erogazione

Il Fondo eroga i Prelievi secondo una periodicità mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale o annuale.

L'intervallo minimo tra una richiesta di erogazione di un Prelievo e la successiva è pertanto il mese, il bimestre, il trimestre, il semestre o l'anno in relazione alla periodicità scelta.

Periodo transitorio

Per il 2026 la normativa ha previsto un periodo transitorio per l'erogazione della prestazione al fine di consentire al Fondo di adeguare i sistemi e i processi interni alla nuova normativa entro il 31 dicembre 2026.

L'Iscritto può in ogni caso presentare fin da ora la domanda; tuttavia, l'erogazione della prestazione potrà essere effettuata dal Fondo soltanto dopo l'adeguamento dei sistemi e processi interni, di cui sarà fornita specifica informativa agli Iscritti.

Periodo a regime

L'Iscritto deve presentare, al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di seguito riportate, la richiesta di attivazione dei Prelievi, corredata della documentazione corretta e completa:

- entro il 20 del mese (m), con esclusione dei mesi di agosto e dicembre; se il giorno 20 del mese (m) è un giorno non lavorativo, la richiesta deve essere presentata entro il giorno lavorativo precedente;
- entro il 5 agosto, salvo diversa comunicazione pubblicata sul sito *web* del Fondo;
- entro il 15 dicembre, salvo diversa comunicazione pubblicata sul sito *web* del Fondo.

La documentazione corretta e completa consente al Fondo di attestare la sussistenza dei requisiti che danno diritto alla prestazione.

Il Fondo effettua l'ultimo giorno del mese (m) le seguenti attività:

- eventuale cambio Comparto richiesto dall'Iscritto;

- predisposizione del piano di ammortamento delle rate della RDD teorica. In particolare, le Rate saranno mensili, bimestrali, trimestrali, semestrali o annuali in relazione alla periodicità del Prelievo scelta dall'Iscritto con la richiesta di attivazione della Prestazione.

L'Iscritto, se non ha già richiesto il primo Prelievo nella richiesta di attivazione della prestazione, può in ogni caso richiederlo già nel mese (m+1), in particolare, al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di seguito riportate:

- entro il 20 del mese (m+1), con esclusione dei mesi di agosto e dicembre; se il giorno 20 del mese (m+1) è un giorno non lavorativo, la richiesta deve essere presentata entro il giorno lavorativo precedente;
- entro il 5 agosto, salvo diversa comunicazione pubblicata sul sito *web* del Fondo;
- entro il 15 dicembre, salvo diversa comunicazione pubblicata sul sito *web* del Fondo.

Il Fondo effettua le seguenti attività:

- l'ultimo giorno del mese (m+1), disinvestimento delle quote relative all'importo del Prelievo richiesto sulla base del valore quota asseverato dal Depositario;
- entro l'ultimo giorno del mese successivo (m+2), pagamento all'Iscritto del Prelievo (al netto delle imposte);
- entro il giorno 16 del mese successivo (m+3), pagamento delle imposte all'Amministrazione finanziaria.

Le tempistiche sopra riportate valgono anche per le richieste di erogazione dei Prelevi successivi al primo.

5.5 Comparto di erogazione

Il Fondo eroga la prestazione utilizzando la posizione previdenziale accumulata nel Comparto scelto dall'Iscritto all'atto della richiesta; in assenza di indicazione, il Fondo trasferisce il capitale nel Comparto Garantito Assicurativo, quale Comparto più prudente.

Nel caso in cui l'Iscritto abbia scelto di allocare la posizione in due Comparti, avendo aderito al Profilo "Multicomparto", in sede di richiesta della Prestazione, dovrà allocare la posizione in un solo Comparto.

Nel caso sia in corso un cambio Comparto (su richiesta dell'Iscritto), l'Iscritto può presentare la domanda di Prestazione soltanto dopo l'aggiornamento della posizione; a tal fine, è necessario attendere l'asseveramento da parte del Depositario del valore quota con cui è valorizzato il cambio Comparto.

Durante il periodo di erogazione, l'Iscritto può cambiare il Comparto secondo le modalità e tempistiche previste dal Fondo; in particolare:

- nel caso in cui la richiesta sia presentata entro il giorno 16 del mese (m), il cambio Comparto è effettuato sulla base del valore quota del mese (m);
- nel caso in cui la richiesta sia presentata dopo il giorno 16 del mese (m), il cambio Comparto è effettuato sulla base del valore quota alla fine del mese successivo (m+1).

Nel caso in cui l'Iscritto abbia scelto la periodicità mensile, l'erogazione del Prelievo del mese (m) in cui è effettuato il cambio Comparto è posticipata di un mese considerate le tempistiche sopra indicate. Pertanto, il Prelievo del mese (m) sarà erogato insieme a quello del Prelievo eventualmente richiesto per il mese successivo (m+1).

5.6 Calcolo dell'importo della Prestazione

L'importo del Prelievo periodico è calcolato come segue:

$$\text{Importo Prelievo lordo} = \text{N. Quote} \times \text{Valore Quota}$$

Il *Numero delle Quote* è il numero massimo delle quote, di cui l'Isritto può chiedere il disinvestimento, relative alle rate maturate e non riscosse della RDD teorica il cui piano di ammortamento è stato predisposto dal Fondo a seguito della richiesta di attivazione dei Prelievi (v. par. 4.4).

Il *Valore Quota* è il valore asseverato dal Depositario alla data del disinvestimento di ciascun Prelievo. Pertanto, il Valore Quota potrà variare in relazione ai rendimenti positivi o negativi maturati nel Comparto di iscrizione durante la fase di erogazione dei Prelievi.

Nel caso in cui l'importo richiesto sia superiore al limite previsto dalla normativa (somma della rate maturate e non riscosse di una RDD), il Fondo erogherà l'importo massimo prelevabile alla data di disinvestimento delle relative quote.

L'importo del singolo Prelievo non può essere inferiore a € 1.000.

5.7 Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità

Le Prestazioni Pensionistiche in Prelievi sono assoggettate agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti dalla normativa vigente per le prestazioni pensionistiche a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

5.8 Costi

Il Fondo non addebita all'Isritto alcun costo amministrativo per la gestione della richiesta di Prestazione Pensionistica in Prelievi.

5.9 Aspetti fiscali

Si applicano i criteri di determinazione della base imponibile e dell'aliquota d'imposta previsti per le Prestazioni Pensionistiche in Capitale. Per dettagli v. *"Documento sulle Prestazioni Pensionistiche in Capitale"* pubblicato sul sito web del Fondo.

In particolare, per i Nuovi Isritti, con riferimento alla posizione maturata post 1° gennaio 2007:

- la base imponibile è rappresentata dalla posizione previdenziale maturata ridotta di: (i) contributi versati dall'Isritto e non dedotti; (ii) rendimenti finanziari maturati nella fase di accumulo;
- l'aliquota d'imposta è il 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari. La riduzione massima è il 6% che corrisponde a un periodo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari pari ad almeno 35 anni. Pertanto, l'aliquota minima è il 9%.

Qualora la data di iscrizione alla previdenza complementare sia anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione anteriori al 2007 sono computabili fino a un massimo di quindici.

Nell'Allegato n. 4 è riportata una simulazione del piano di ammortamento dei Prelievi.

6. Erogazione Frazionata

6.1 Definizione

L'Erogazione Frazionata è una prestazione pensionistica erogata per un periodo predeterminato scelto dall'Iscritto non inferiore a 5 anni.

La prestazione può essere richiesta dal 31 ottobre 2026.

6.2 Rischi

L'Erogazione Frazionata presenta i seguenti rischi che l'Iscritto deve considerare in sede di presentazione della richiesta:

- *Rischio di longevità*: gli anni effettivi di vita potranno essere superiori agli anni di durata della prestazione scelti dall'Iscritto; pertanto, egli non riceverà più alcuna erogazione per gli anni successivi.
- *Rischio di investimento*: l'importo delle singole rate varia in relazione ai rendimenti positivi o negativi maturati nel Comparto in cui è allocata la posizione durante l'erogazione della prestazione. Nel caso in cui la posizione sia allocata nel Comparto Garantito Assicurativo, la Compagnia di Assicurazione (Reale Mutua) che gestisce le risorse riconosce la seguente garanzia:
 - lato capitale: importo minimo garantito pari alla somma dei premi versati (riproporzionati in seguito a eventuali riscatti parziali);
 - lato rendimento: tasso minimo garantito pari allo 0,25% annuo.
- *Rischio di concentrazione*: le rate dell'Erogazione Frazionata potrebbero essere erogate in un ristretto orizzonte temporale (anche 5 anni) con conseguente assenza di copertura negli anni finali di vita quando le esigenze, tenuto conto della maggiore età, saranno superiori.

6.3 Documentazione da presentare

L'Iscritto effettua la richiesta di Erogazione Frazionata nella propria Area Riservata presente sul sito web del Fondo, allegando la seguente documentazione per consentire al Fondo la verifica della sussistenza dei requisiti che danno diritto alla prestazione:

- documento d'identità;
- attestazione della titolarità del conto corrente su carta intestata della banca o stralcio dell'estratto conto con intestazione e indicazione del titolare;
- informativa sul Trattamento dei Dati Personali (c.d. "Informativa Privacy") firmata per presa visione;
- certificazione rilasciata dagli enti previdenziali (quali l'INPS) attestante il possesso del requisito pensionistico con indicazione della relativa data di maturazione;
- attestazione dell'eventuale iscrizione ad altra forma pensionistica complementare, rilasciata da quest'ultima, e presso cui l'Iscritto conserva una posizione; tale attestazione consente al Fondo di determinare il numero degli anni complessivi di iscrizione alla previdenza complementare e la corretta aliquota fiscale da applicare alla base imponibile della prestazione (v. paragrafo 6.9);
- modulo di richiesta dell'Erogazione Frazionata, disponibile sul sito web del Fondo, in cui devono essere indicati, tra l'altro, il Comparto di erogazione, il numero di anni di erogazione, la periodicità della rata nonché i soggetti designati in caso di decesso.

L'Iscritto, durante la fase di erogazione, potrà modificare il Comparto nel rispetto del periodo minimo di 12 mesi previsto dallo Statuto; non potrà invece modificare il numero di anni di erogazione e la periodicità della rata.

6.4 Tempistiche di erogazione

Il Fondo eroga l'Erogazione Frazionata in rate mensili, bimestrali, trimestrali, semestrali o annuali.

Periodo transitorio

Per il 2026 la normativa ha previsto un periodo transitorio per l'erogazione della prestazione al fine di consentire al Fondo di adeguare i sistemi e i processi interni alla nuova normativa entro il 31 dicembre 2026.

L'Iscritto può in ogni caso presentare la domanda a partire dal 31 ottobre 2026 (data di decorrenza della Prestazione prevista dalla normativa); tuttavia, l'erogazione della prestazione potrà essere effettuata dal Fondo soltanto dopo l'adeguamento dei sistemi e processi interni, di cui sarà fornita specifica informativa agli Iscritti.

Periodo a regime

L'Iscritto deve presentare, al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di seguito riportate, la richiesta di Erogazione Frazionata, corredata della documentazione corretta e completa:

- entro il 20 del mese (m), con esclusione dei mesi di agosto e dicembre; se il giorno 20 del mese (m) è un giorno non lavorativo, la richiesta deve essere presentata entro il giorno lavorativo precedente;
- entro il 5 agosto, salvo diversa comunicazione pubblicata sul sito web del Fondo;
- entro il 15 dicembre, salvo diversa comunicazione pubblicata sul sito *web* del Fondo.

La documentazione corretta e completa consente al Fondo di attestare la sussistenza dei requisiti che danno diritto alla prestazione.

Il Fondo effettua le seguenti attività:

- l'ultimo giorno del mese (m):
 - eventuale cambio Comparto richiesto dall'Iscritto;
 - predisposizione del piano di ammortamento delle rate;
- l'ultimo giorno del mese (m+1), disinvestimento delle quote della prima rata di Erogazione Frazionata sulla base del valore quota asseverato dal Depositario;
- entro l'ultimo giorno del mese successivo (m+2), pagamento all'Iscritto della prima rata di Erogazione Frazionata (al netto delle imposte);
- entro il giorno 16 del mese successivo (m+3), pagamento delle imposte all'Amministrazione finanziaria.

Per le rate di Erogazione frazionata successive alla prima, il Fondo effettua:

- il disinvestimento delle quote l'ultimo giorno del primo, secondo, terzo, sesto o dodicesimo mese successivo alla data di valorizzazione della prima rata, in relazione alla periodicità scelta dall'Iscritto (rispettivamente mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale e annuale) sulla base del valore quota asseverato dal Depositario;
- il pagamento all'Iscritto della rata (al netto delle imposte) entro l'ultimo giorno del mese successivo al disinvestimento;

- il pagamento delle imposte all'Amministrazione finanziaria entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento della rata all'Iscritto.

6.5 Comparto di erogazione

Il Fondo eroga la prestazione utilizzando la posizione previdenziale accumulata nel Comparto scelto dall'Iscritto all'atto della richiesta; in assenza di indicazione, il Fondo trasferisce il capitale nel Comparto Garantito Assicurativo, quale Comparto più prudente.

Nel caso in cui l'Iscritto abbia scelto di allocare la posizione in due Comparti, avendo aderito al Profilo "Multicomparto", in sede di richiesta della Prestazione, dovrà allocare la posizione in un solo Comparto.

Nel caso sia in corso un cambio Comparto (su richiesta dell'Iscritto), l'Iscritto può presentare la domanda di Prestazione soltanto dopo l'aggiornamento della posizione; a tal fine, è necessario attendere l'asseveramento da parte del Depositario del valore quota con cui è valorizzato il cambio Comparto.

Durante il periodo di erogazione, l'Iscritto può cambiare il Comparto secondo le modalità e tempistiche previste dal Fondo; in particolare:

- nel caso in cui la richiesta sia presentata entro il giorno 16 del mese (m), il cambio Comparto è effettuato sulla base del valore quota del mese (m);
- nel caso in cui la richiesta sia presentata dopo il giorno 16 del mese (m), il cambio Comparto è effettuato sulla base del valore quota alla fine del mese successivo (m+1).

Nel caso in cui l'Iscritto abbia scelto la periodicità mensile, l'erogazione della rata del mese (m) in cui è effettuato il cambio Comparto è posticipata di un mese considerate le tempistiche sopra indicate. Pertanto, la rata del mese (m) sarà erogata insieme a quella del mese successivo (m+1).

6.6 Calcolo dell'importo della Prestazione

L'importo della Rata lorda periodica è calcolato come segue:

$$\text{Importo Rata lorda} = \text{N. Quote Rata} \times \text{Valore Quota}$$

Il *Numero delle Quote* di ciascuna Rata è calcolato dividendo il numero delle Quote complessive di cui l'Iscritto è titolare per il numero delle Rate (mensili, bimestrali, trimestrali, semestrali o annuali). In particolare, il numero delle Rate è calcolato come segue:

$$\text{N. Rate} = \text{N. Anni} \times \text{Periodicità Rata}$$

Il *Numero di Anni* è pari al numero di anni di Erogazione Frazionata scelto dall'Iscritto; tale numero non può essere inferiore a 5.

La *Periodicità della Rata* è pari a 1 nel caso di rata annuale, 2 nel caso di rata semestrale, 4 nel caso di rata trimestrale, 6 nel caso di rata bimestrale, 12 nel caso di rata mensile. Pertanto, nel caso di una Erogazione Frazionata in 10 anni, il numero di Rate è pari a 10 nel caso di rate

annuali, 20 nel caso di rate semestrali, 40 nel caso di rate trimestrali, 60 nel caso di rate bimestrali e 120 nel caso di rate mensili.

Il *Valore Quota* è il valore asseverato dal Depositario alla data del disinvestimento di ciascuna rata. Pertanto, il Valore Quota potrà variare in relazione ai rendimenti positivi o negativi maturati nel Comparto di iscrizione durante la fase di erogazione della Prestazione.

L'importo della singola Rata non può essere inferiore a € 1.000; pertanto, se l'importo della rata calcolato al momento della richiesta della prestazione è inferiore a € 1.000, l'Iscritto dovrà scegliere una periodicità inferiore.

6.7 Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità

Le Prestazioni Pensionistiche in Erogazione Frazionata sono assoggettate agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti dalla normativa vigente per le prestazioni pensionistiche a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

6.8 Costi

Il Fondo non addebita all'Iscritto alcun costo amministrativo per la gestione della richiesta di Prestazione Pensionistica in Erogazione Frazionata.

6.9 Aspetti fiscali

Si applicano i criteri di determinazione della base imponibile e dell'aliquota d'imposta previsti per le Prestazioni Pensionistiche in Capitale. Per dettagli v. *"Documento sulle Prestazioni Pensionistiche in Capitale"* pubblicato sul sito web del Fondo.

In particolare, per i Nuovi Iscritti, con riferimento alla posizione maturata post 1° gennaio 2007:

- la base imponibile è rappresentata dalla posizione previdenziale maturata ridotta di: (i) contributi versati dall'Iscritto e non dedotti; (ii) rendimenti finanziari maturati nella fase di accumulo;
- l'aliquota d'imposta è il 20%, ridotta dello 0,25% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari. La riduzione massima è il 5% che corrisponde a un periodo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari pari ad almeno 35 anni. Pertanto, l'aliquota minima è il 15%.

Qualora la data di iscrizione alla previdenza complementare sia anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione anteriori al 2007 sono computabili fino a un massimo di quindici.

Nell'Allegato n. 5 è riportata una simulazione del piano di ammortamento dell'Erogazione Frazionata.

7. Entrata in vigore

Il presente Documento entra in vigore il 1° agosto 2026.

Allegati

- Allegato n. 1 Tabella di confronto delle Prestazioni Pensionistiche in Rendita
- Allegato n. 2 Anni di speranza di vita per il calcolo della Rendita a Durata Definita
- Allegato n. 3 Simulazione Piano di ammortamento della Rendita a Durata Definita
- Allegato n. 4 Simulazione Piano di ammortamento dei Prelievi Liberamente Determinabili
- Allegato n. 5 Simulazione Piano di ammortamento dell'Erogazione Frazionata
- Allegato n. 6 Tabella di confronto delle Simulazioni

Allegato n. 1 – Tabella di confronto delle Prestazioni Pensionistiche in Rendita

	Rendita Vitalizia	Rendita a Durata Definita	Prelievi Liberamente Determinabili	Erogazione Frazionata <i>(richiedibile dal 31 ottobre 2026)</i>
Soggetto che paga la rendita	Compagnia di Assicurazione	Fondo Pensione	Fondo Pensione	Fondo Pensione
Decesso dell'Iscritto	Capitale residuo non erogato pagato ai Beneficiari designati soltanto nel caso di Rendita Controassicurata; altrimenti, è acquisito dalla Compagnia. (1)	Capitale residuo non erogato pagato ai Beneficiari designati	Capitale residuo non erogato pagato ai Beneficiari designati	Capitale residuo non erogato pagato ai Beneficiari designati
Importo della prima rata di Rendita	Capitale diviso il coefficiente di conversione	Capitale diviso il coefficiente di conversione	Importo scelto dall'Iscritto nei limiti della rata della Rendita a Durata Definita maturata	Capitale diviso il numero degli anni scelti dall'Iscritto (non inferiore a 5).
Coefficiente di conversione per la prima rata di Rendita	Tavola di mortalità della Compagnia di Assicurazione	Tavola di mortalità ISTAT	Tavola di mortalità ISTAT	N.A.
Tasso di rivalutazione rate di Rendita successive alla prima	Rendimento della Gestione Separata della Compagnia di Assicurazione (stabile e positivo, sia pure contenuto).	Rendimento del Comparto di Investimento scelto. Nel caso del Comparto Garantito Assicurativo, il rendimento è stabile e positivo, sia pure contenuto. Nel caso dei Comparti Bilanciato e Dinamico, il rendimento è variabile, positivo o negativo.	Rendimento del Comparto di Investimento scelto. Nel caso del Comparto Garantito Assicurativo, il rendimento è stabile e positivo, sia pure contenuto. Nel caso dei Comparti Bilanciato e Dinamico, il rendimento è variabile, positivo o negativo.	Rendimento del Comparto di Investimento scelto. Nel caso del Comparto Garantito Assicurativo, il rendimento è stabile e positivo, sia pure contenuto. Nel caso dei Comparti Bilanciato e Dinamico, il rendimento è variabile, positivo o negativo.
Aliquota d'imposta	Aliquota agevolata del 15% ridotta dello 0,3% per ogni anno di iscrizione superiore al 15°, fino a un minimo del 9%. L'aliquota è calcolata alla data di richiesta della prestazione e non varia negli anni di erogazione.	Aliquota agevolata del 15% ridotta dello 0,3% per ogni anno di iscrizione superiore al 15°, fino a un minimo del 9%.	Aliquota agevolata del 15% ridotta dello 0,3% per ogni anno di iscrizione superiore al 15°, fino a un minimo del 9%.	Aliquota agevolata del 20% ridotta dello 0,25% per ogni anno di iscrizione superiore al 15° fino a un minimo del 15%.

(1) Nel caso di rendita vitalizia reversibile, in caso di decesso dell'Iscritto, la Compagnia continua a erogare la rendita al soggetto da lui indicato (c.d. soggetto reversionario).

Nel caso di rendita vitalizia certa 5 o 10 anni, in caso di decesso dell'Iscritto nei primi 5 o 10 anni, la Compagnia continua a erogare la rendita al soggetto da lui indicato.

Allegato n. 2 – Anni di speranza di vita per il calcolo della Rendita a Durata Definita

La tabella seguente riporta gli anni di speranza di vita indicati nella tavola di mortalità ISTAT da utilizzare per l'erogazione della RDD per le richieste presentate fino al **31 dicembre 2026**.

Età	Anni speranza vita	Età	Anni speranza vita	Età	Anni speranza vita	Età	Anni speranza vita
50	34	63	22	76	12	89	4
51	33	64	21	77	11	90	4
52	32	65	20	78	10	91	4
53	31	66	20	79	10	92	3
54	30	67	19	80	9	93	3
55	29	68	18	81	8	94	3
56	28	69	17	82	8	95	2
57	27	70	16	83	7	96	2
58	26	71	15	84	7	97	2
59	26	72	15	85	6	98	2
60	25	73	14	86	6	99	2
61	24	74	13	87	5	100	1
62	23	75	12	88	5	101	1

Allegato n. 3 – Simulazione Piano di Ammortamento Rendita a Durata Definita

Si riporta la simulazione della prestazione RDD con rate annuali, richiesta il 15 novembre 2026 da un Iscritto di **età 67 anni**, che ha aderito al Fondo dal 1° marzo 2007 (*Nuovo Iscritto*), con inizio contribuzione in pari data.

Il Piano di ammortamento, che riporta le singole rate RDD, è predisposto sulla base della posizione previdenziale maturata al 30 novembre 2026 e del valore quota del Comparto Bilanciato a quella data (Comparto di iscrizione), primo valore quota disponibile dopo la richiesta di RDD da parte dell'Iscritto e la verifica, con esito positivo, dei requisiti da parte del Fondo sulla base della documentazione ricevuta.

Posizione al 30 novembre 2026

La posizione è pari a € 320.000, costituita da n. 7.353,955 quote valorizzate al valore unitario di € 43,514.

La tabella seguente riporta la posizione distintamente per le singole componenti.

valori in €		K1 periodo fino al 31.12.2000	K2 periodo dal 01.01.2001 al 31.12.2006	K3 periodo dal 01.01.2007	TOTALE
Contributi azienda	(a)			80.000,00	80.000,00
Contributi aderente	(b)			80.000,00	80.000,00
Contributi azienda + aderente	(c) = (a) + (b)	-	-	160.000,00	160.000,00
TFR	(d)			119.000,00	119.000,00
Totale contribuzione	(e) = (c) + (d)	-	-	279.000,00	279.000,00
Rendimenti finanziari	(f)			41.000,00	41.000,00
Valore lordo della posizione	(g) = (e) + (f)	-	-	320.000,00	320.000,00
Contributi non dedotti	(h)	n.a.		36.050,32	36.050,32
Contributi dedotti	(i)	n.a.		123.949,68	123.949,68
Contributi azienda + aderente	(j) = (h) + (i)	-	-	160.000,00	160.000,00

Allegato n. 3 – Simulazione Piano di Ammortamento Rendita a Durata Definita

Importo lordo rata RDD annuale

Numero quote totali	(a)	7.353,955
Valore quota (€) ⁽¹⁾	(b)	43,514
Valore lordo posizione oggetto di RDD (€)	(c) = (a) x (b)	320.000,00
N. anni di speranza di vita	(d)	19
Periodicità rata	(e)	1
Numero rate annuali	(f) = (d) x (e)	19
Numero quote per rata	(g) = (a) / (f)	387,050
Valore lordo rata RDD (€)	(h) = (b) x (g)	16.842,11

Sulla base della tabella di mortalità ISTAT il numero di anni di speranza di vita è 19.

Considerata la periodicità annuale, il numero di rate annuali è pari a 19 e il numero delle quote delle singole rate è costante, pari a n. **387,050**.

(1) Valore quota ipotizzato del Comparto Bilanciato al 30 novembre 2026, data di predisposizione del Piano di Ammortamento.

Allegato n. 3 – Simulazione Piano di Ammortamento Rendita a Durata Definita

		Rata 1	Rata 2	Rata 3	Rata 4	Rata 5	Rata 6	Rata 7	Rata 8	Rata 9	Rata 10
Data di valorizzazione quote rata RDD		31 dicembre 2026	31 dicembre 2027	31 dicembre 2028	31 dicembre 2029	31 dicembre 2030	31 dicembre 2031	31 dicembre 2032	31 dicembre 2033	31 dicembre 2034	31 dicembre 2035
N. anni di iscrizione a Fondi Pensione	(a)	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
N. anni di iscrizione da non considerare	(b)	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
N. anni di iscrizione da considerare	(c)=(a)+(b)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Aliquota nominale ante riduzione	(d)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
Riduzione annua di aliquota	(e)	-0,30%	-0,30%	-0,30%	-0,30%	-0,30%	-0,30%	-0,30%	-0,30%	-0,30%	-0,30%
Riduzione complessiva di aliquota	SE $(((c) \times (e)) > -6,00\%; (c) \times (e); -6,00\%)$	-1,20%	-1,50%	-1,80%	-2,10%	-2,40%	-2,70%	-3,00%	-3,30%	-3,60%	-3,90%
Aliquota post riduzione	(g) = (d) + (f)	13,80%	13,50%	13,20%	12,90%	12,60%	12,30%	12,00%	11,70%	11,40%	11,10%

		Rata 11	Rata 12	Rata 13	Rata 14	Rata 15	Rata 16	Rata 17	Rata 18	Rata 19
Data di valorizzazione quote rata RDD		31 dicembre 2036	31 dicembre 2037	31 dicembre 2038	31 dicembre 2039	31 dicembre 2040	31 dicembre 2041	31 dicembre 2042	31 dicembre 2043	31 dicembre 2044
N. anni di iscrizione a Fondi Pensione	(a)	29	30	31	32	33	34	35	36	37
N. anni di iscrizione da non considerare	(b)	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
N. anni di iscrizione da considerare	(c)=(a)+(b)	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Aliquota nominale ante riduzione	(d)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
Riduzione annua di aliquota	(e)	-0,30%	-0,30%	-0,30%	-0,30%	-0,30%	-0,30%	-0,30%	-0,30%	-0,30%
Riduzione complessiva di aliquota	SE $(((c) \times (e)) > -6,00\%; (c) \times (e); -6,00\%)$	-4,20%	-4,50%	-4,80%	-5,10%	-5,40%	-5,70%	-6,00%	-6,00%	-6,00%
Aliquota post riduzione	(g) = (d) + (f)	10,80%	10,50%	10,20%	9,90%	9,60%	9,30%	9,00%	9,00%	9,00%

L'aliquota del 15% è ridotta dello 0,30% per ogni anno di iscrizione eccedente il 15° fino a un minimo del 9%.

Nella simulazione è stata ipotizzata la riduzione dello 0,30% anche durante gli anni di erogazione della RDD. Su tale aspetto, sono in corso approfondimenti con le Associazioni di categoria.

Alla data di richiesta della RDD (15 novembre 2026), gli anni di iscrizione sono pari a 19 che aumentano durante il periodo di erogazione fino ad arrivare a 37 in corrispondenza dell'ultima rata. In relazione a ciò, nella simulazione la riduzione dell'aliquota va da un minimo dell'1,20% nel 2026 al massimo del 6% previsto dalla normativa e raggiunto nel 2042. Pertanto, l'aliquota del 9% del 2042 sarà applicata anche alle rate del 2043 e 2044.

Allegato n. 3 – Simulazione Piano di Ammortamento Rendita a Durata Definita

Simulazione valore quota durante il periodo di erogazione

		Rata 1	Rata 2	Rata 3	Rata 4	Rata 5	Rata 6	Rata 7	Rata 8	Rata 9	Rata 10
Data di valorizzazione quote rata RDD		31 dicembre 2026	31 dicembre 2027	31 dicembre 2028	31 dicembre 2029	31 dicembre 2030	31 dicembre 2031	31 dicembre 2032	31 dicembre 2033	31 dicembre 2034	31 dicembre 2035
Tasso di rendimento netto Comparto	(a)		5,10%	6,70%	-2,40%	4,60%	5,40%	6,20%	7,20%	5,50%	-3,00%
Valore quota (€)	$(b_n)=(b_{n-1}) \times (1+(a_n))$	43,514	45,733	48,797	47,626	49,817	52,507	55,762	59,777	63,065	61,173
		Rata 11	Rata 12	Rata 13	Rata 14	Rata 15	Rata 16	Rata 17	Rata 18	Rata 19	
Data di valorizzazione quote rata RDD		31 dicembre 2036	31 dicembre 2037	31 dicembre 2038	31 dicembre 2039	31 dicembre 2040	31 dicembre 2041	31 dicembre 2042	31 dicembre 2043	31 dicembre 2044	
Tasso di rendimento netto Comparto	(a)	3,50%	5,00%	5,00%	6,60%	6,40%	7,00%	1,50%	4,40%	4,00%	
Valore quota (€)	$(b_n)=(b_{n-1}) \times (1+(a_n))$	63,314	66,480	69,804	74,411	79,173	84,715	85,986	89,769	93,360	
Valore quota 31 dicembre 2044 (€)	(b_{2044})	93,360									
Valore quota 31 dicembre 2026 (€)	(b_{2026})	43,514									
Variazione valore quota	$(c)=(b_{2044})-(b_{2026})$	49,846									
Tasso di rendimento cumulato	$(d)=(c)/(b_{2026})$	114,55%									
Tasso di rendimento medio annuo composto		4,10%									

Sulla base della simulazione, durante i 19 anni di erogazione, il valore della quota aumenta da € 43,514 del 31 dicembre 2026 (ipotizzato uguale a quello del 30 novembre 2026) a € 93,360 del 31 dicembre 2044, data di valorizzazione dell'ultima rata.

Il tasso di rendimento cumulato è del **114,55%** e il tasso di rendimento medio annuo composto è del **4,10%**.

Allegato n. 3 – Simulazione Piano di Ammortamento Rendita a Durata Definita

Piano di ammortamento con stima valore quota durante gli anni di erogazione

		Rata 1	Rata 2	Rata 3	Rata 4	Rata 5	Rata 6	Rata 7	Rata 8	Rata 9	Rata 10
Data di valorizzazione quote rata RDD		31 dicembre 2026	31 dicembre 2027	31 dicembre 2028	31 dicembre 2029	31 dicembre 2030	31 dicembre 2031	31 dicembre 2032	31 dicembre 2033	31 dicembre 2034	31 dicembre 2035
Data pagamento rata RDD		entro gennaio 2027	entro gennaio 2028	entro gennaio 2029	entro gennaio 2030	entro gennaio 2031	entro gennaio 2032	entro gennaio 2033	entro gennaio 2034	entro gennaio 2035	entro gennaio 2036
valori in €											
N. Quote	(a)	387,050	387,050	387,050	387,050	387,050	387,050	387,050	387,050	387,050	387,050
Valore Quota	(b)	43,514	45,733	48,797	47,626	49,817	52,507	55,762	59,777	63,065	61,173
Valore lordo	(c) = (a) x (b)	16.842,11	17.700,97	18.886,89	18.433,66	19.281,68	20.322,85	21.582,70	23.136,70	24.409,33	23.677,03
Contributi non dedotti	(d)	-1.897,39	-1.897,39	-1.897,39	-1.897,39	-1.897,39	-1.897,39	-1.897,39	-1.897,39	-1.897,39	-1.897,39
Rendimenti finanziari	(e)	-2.157,89	-3.016,76	-4.202,68	-3.749,45	-4.597,47	-5.638,64	-6.898,49	-8.452,49	-9.725,11	-8.992,82
Imponibile fiscale	(f)=(c)+(d)+(e)	12.786,83	12.786,83	12.786,83	12.786,83	12.786,83	12.786,83	12.786,83	12.786,83	12.786,83	12.786,83
Aliquota fiscale	(g)	13,80%	13,50%	13,20%	12,90%	12,60%	12,30%	12,00%	11,70%	11,40%	11,10%
Imposte	(h) = (f) x (g)	-1.764,58	-1.726,22	-1.687,86	-1.649,50	-1.611,14	-1.572,78	-1.534,42	-1.496,06	-1.457,70	-1.419,34
Valore netto	(i) = (c) + (h)	15.077,52	15.974,75	17.199,03	16.784,16	17.670,54	18.750,07	20.048,28	21.640,65	22.951,63	22.257,69

		Rata 11	Rata 12	Rata 13	Rata 14	Rata 15	Rata 16	Rata 17	Rata 18	Rata 19	TOTALE
Data di valorizzazione quote rata RDD		31 dicembre 2036	31 dicembre 2037	31 dicembre 2038	31 dicembre 2039	31 dicembre 2040	31 dicembre 2041	31 dicembre 2042	31 dicembre 2043	31 dicembre 2044	
Data pagamento rata RDD		entro gennaio 2037	entro gennaio 2038	entro gennaio 2039	entro gennaio 2040	entro gennaio 2041	entro gennaio 2042	entro gennaio 2043	entro gennaio 2044	entro gennaio 2045	
valori in €											
N. Quote	(a)	387,050	387,050	387,050	387,050	387,050	387,050	387,050	387,050	387,050	7.353,96
Valore Quota	(b)	63,314	66,480	69,804	74,411	79,173	84,715	85,986	89,769	93,360	
Valore lordo	(c) = (a) x (b)	24.505,70	25.731,10	27.017,66	28.800,80	30.643,93	32.788,96	33.280,90	34.745,12	36.135,01	477.923,09
Contributi non dedotti	(d)	-1.897,39	-1.897,39	-1.897,39	-1.897,39	-1.897,39	-1.897,39	-1.897,39	-1.897,39	-1.897,39	-36.050,32
Rendimenti finanziari	(e)	-9.821,49	-11.046,89	-12.333,45	-14.116,59	-15.959,72	-18.104,75	-18.596,69	-20.060,90	-21.450,80	-198.923,09
Imponibile fiscale	(f)=(c)+(d)+(e)	12.786,83	12.786,83	12.786,83	12.786,83	12.786,83	12.786,83	12.786,83	12.786,83	12.786,83	242.949,68
Aliquota fiscale	(g)	10,80%	10,50%	10,20%	9,90%	9,60%	9,30%	9,00%	9,00%	9,00%	
Imposte	(h) = (f) x (g)	-1.380,98	-1.342,62	-1.304,26	-1.265,90	-1.227,54	-1.189,17	-1.150,81	-1.150,81	-1.150,81	-27.082,50
Valore netto	(i) = (c) + (h)	23.124,72	24.388,49	25.713,40	27.534,90	29.416,40	31.599,79	32.130,09	33.594,30	34.984,20	450.840,59

Allegato n. 3 – Simulazione Piano di Ammortamento Rendita a Durata Definita

Note di commento del Piano di Ammortamento

Il **valore lordo della singola rata RDD** varia in relazione al valore quota del Comparto.

I **contributi non dedotti**, utilizzati a riduzione della base imponibile, sono determinati moltiplicando i contributi non dedotti residui, alla data di disinvestimento di ogni rata, per l'incidenza delle quote disinvestite di ogni rata sul totale delle quote residue ante disinvestimento. Considerato che, dopo la richiesta di RDD, non sono più versati contributi, l'importo è costante (pari ai contributi non dedotti totali di € 36.050,32 diviso il numero delle rate 19).

I **rendimenti finanziari maturati**, utilizzati a riduzione della base imponibile, sono determinati moltiplicando i rendimenti finanziari maturati alla data di ogni rata per l'incidenza delle quote disinvestite di ogni rata sul totale delle quote residue ante disinvestimento. L'importo varia in relazione al valore quota del Comparto.

La **base imponibile** è costante poiché alla variazione del valore lordo della rata (per effetto dei rendimenti finanziari maturati) corrisponde una uguale variazione di segno opposto della base imponibile. Ad esempio, per la seconda rata il valore lordo aumenta di € 858,86 (da € 16.842,11 a € 17.700,97), uguale all'aumento dei rendimenti finanziari utilizzati a riduzione della base imponibile (da € 2.157,89 a € 3.016,76).

Le **imposte** si riducono per effetto della riduzione ipotizzata dell'aliquota d'imposta (v. pag. 23).

In particolare, a fronte di un'aliquota nominale media dell'11,15%, l'aliquota effettiva è del **5,67%** (rapporto tra le imposte totali di € 27.082,50 e il valore lordo complessivo di tutte le rate di € 477.923,09).

Allegato n. 4 – Simulazione Piano di Ammortamento Prelievi Liberamente Determinabili

Piano di Ammortamento Prelievi Liberamente Determinabili

		Prelievo 1	Prelievo 2	Prelievo 3	Prelievo 4	Prelievo 5	Prelievo 6	Prelievo 7	Prelievo 8	Prelievo 9	Prelievo 10
Data di valorizzazione Prelievo		31 dicembre 2026	31 dicembre 2027	31 dicembre 2028	31 dicembre 2029	31 dicembre 2030	31 dicembre 2031	31 dicembre 2032	31 dicembre 2033	31 dicembre 2034	31 dicembre 2035
Data pagamento Prelievo		entro gennaio 2027	entro gennaio 2028	entro gennaio 2029	entro gennaio 2030	entro gennaio 2031	entro gennaio 2032	entro gennaio 2033	entro gennaio 2034	entro gennaio 2035	entro gennaio 2036
Quote residue prelevabili - Variazione											
N. Quote residue prelevabili riportate da anno (n-1)	(a)		287,050	674,101	661,151	48,201	335,251	222,302	-0,000	387,050	674,100
N. Quote RDD teorica	(b)	387,050	387,050	387,050	387,050	387,050	387,050	387,050	387,050	387,050	387,050
N. Quote prelevabili anno (n)	(c)=(a)+(b)	387,050	674,101	1.061,151	1.048,201	435,251	722,302	609,352	387,050	774,100	1.061,151
N. Quote prelevate anno (n)	(d)	-100,000	0,000	-400,000	-1.000,000	-100,000	-500,000	-609,352	0,000	-100,000	-200,000
N. Quote residue prelevabili riportate ad anno (n+1)	(e)=(c)+(d)	287,050	674,101	661,151	48,201	335,251	222,302	-0,000	387,050	674,100	861,151
Quote residue totali - Variazione											
N. Quote totali ante Prelievo anno (n-1)	(f)	7.353,955	7.253,955	7.253,955	6.853,955	5.853,955	5.753,955	5.253,955	4.644,603	4.644,603	4.544,603
N. Quote prelevate anno (n)	(d)	-100,000	0,000	-400,000	-1.000,000	-100,000	-500,000	-609,352	0,000	-100,000	-200,000
N. Quote totali residue anno (n)	(g)=(f)+(d)	7.253,955	7.253,955	6.853,955	5.853,955	5.753,955	5.253,955	4.644,603	4.644,603	4.544,603	4.344,603
Incidenza quote RDD teorica	(h)=(b)/(f ₂₀₂₆)	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%
Incidenza quote effettive prelevabili	(i)=(c)/(f)	5,26%	9,29%	14,63%	15,29%	7,44%	12,55%	11,60%	8,33%	16,67%	23,35%
Incidenza quote prelevate	(j)=(d)/(f)	1,36%	0,00%	5,51%	14,59%	1,71%	8,69%	11,60%	0,00%	2,15%	4,40%
Valore singoli Prelievi											
N. Quote prelevate	(d)	100,000	0,000	400,000	1.000,000	100,000	500,000	609,352	0,000	100,000	200,000
Valore Quota	(k)	43,514	45,733	48,797	47,626	49,817	52,507	55,762	59,777	63,065	61,173
Valore lordo Prelievo	(l)=(d)x(k)	4.351,40	0,00	19.518,80	47.626,00	4.981,70	26.253,50	33.978,69	0,00	6.306,50	12.234,60
Contributi non dedotti	(m)	-490,22	0,00	-1.960,87	-4.902,17	-490,22	-2.451,08	-2.987,15	0,00	-490,22	-980,43
Rendimenti finanziari	(n)	-557,52	0,00	-4.343,29	-9.687,23	-1.187,82	-7.284,12	-10.860,62	0,00	-2.512,62	-4.646,85
Imponibile fiscale	(o)=(l)+(m)+(n)	3.303,66	0,00	13.214,64	33.036,60	3.303,66	16.518,30	20.130,92	0,00	3.303,66	6.607,32
Aliquota fiscale	(p)	13,80%	13,50%	13,20%	12,90%	12,60%	12,30%	12,00%	11,70%	11,40%	11,10%
Imposte	(q)=(o)x(p)	-455,91	0,00	-1.744,33	-4.261,72	-416,26	-2.031,75	-2.415,71	0,00	-376,62	-733,41
Valore netto	(r)=(l)+(q)	3.895,49	0,00	17.774,47	43.364,28	4.565,44	24.221,75	31.562,98	0,00	5.929,88	11.501,19

Allegato n. 4 – Simulazione Piano di Ammortamento Prelievi Liberamente Determinabili

		Prelievo 11	Prelievo 12	Prelievo 13	Prelievo 14	Prelievo 15	Prelievo 16	Prelievo 17	Prelievo 18	Prelievo 19	TOTALE
Data di valorizzazione Prelievo		31 dicembre 2036	31 dicembre 2037	31 dicembre 2038	31 dicembre 2039	31 dicembre 2040	31 dicembre 2041	31 dicembre 2042	31 dicembre 2043	31 dicembre 2044	
Data pagamento Prelievo		entro gennaio 2037	entro gennaio 2038	entro gennaio 2039	entro gennaio 2040	entro gennaio 2041	entro gennaio 2042	entro gennaio 2043	entro gennaio 2044	entro gennaio 2045	
Quote residue prelevabili - Variazione											
N. Quote residue prelevabili riportate da anno (n-1)	(a)	861,151	1.098,201	1.235,251	1.322,301	1.209,352	596,402	983,452	870,503	1.057,553	
N. Quote RDD teorica	(b)	387,050	387,050	387,050	387,050	387,050	387,050	387,050	387,050	387,050	7.353,96
N. Quote prelevabili anno (n)	(c)=(a)+(b)	1.248,201	1.485,251	1.622,301	1.709,352	1.596,402	983,452	1.370,503	1.257,553	1.444,603	
N. Quote prelevate anno (n)	(d)	-150,000	-250,000	-300,000	-500,000	-1.000,000	0,000	-500,000	-200,000	-1.444,603	
N. Quote residue prelevabili riportate ad anno (n+1)	(e)=(c)+(d)	1.098,201	1.235,251	1.322,301	1.209,352	596,402	983,452	870,503	1.057,553	0,000	
Quote residue totali - Variazione											
N. Quote totali ante Prelievo anno (n-1)	(f)	4.344,603	4.194,603	3.944,603	3.644,603	3.144,603	2.144,603	2.144,603	1.644,603	1.444,603	
N. Quote prelevate anno (n)	(d)	-150,000	-250,000	-300,000	-500,000	-1.000,000	0,000	-500,000	-200,000	-1.444,603	
N. Quote totali residue anno (n)	(g)=(f)+(d)	4.194,603	3.944,603	3.644,603	3.144,603	2.144,603	2.144,603	1.644,603	1.444,603	0,000	
Incidenza quote RDD teorica	(h)=(b)/(f ₂₀₂₆)	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	100,00%
Incidenza quote effettive prelevabili	(i)=(c)/(f)	28,73%	35,41%	41,13%	46,90%	50,77%	45,86%	63,90%	76,47%	100,00%	
Incidenza quote prelevate	(j)=(d)/(f)	3,45%	5,96%	7,61%	13,72%	31,80%	0,00%	23,31%	12,16%	100,00%	
Valore singoli Prelevi											
N. Quote prelevate	(d)	150,000	250,000	300,000	500,000	1.000,000	0,000	500,000	200,000	1.444,603	
Valore Quota	(k)	63,314	66,480	69,804	74,411	79,173	84,715	85,986	89,769	93,360	
Valore lordo Prelievo	(l)=(d)x(k)	9.497,10	16.620,00	20.941,20	37.205,50	79.173,00	0,00	42.993,00	17.953,80	134.868,14	514.502,93
Contributi non dedotti	(m)	-735,33	-1.225,54	-1.470,65	-2.451,08	-4.902,17	0,00	-2.451,08	-980,43	-7.081,69	-36.050,32
Rendimenti finanziari	(n)	-3.806,28	-7.135,31	-9.559,57	-18.236,12	-41.234,23	0,00	-24.023,62	-10.366,05	-80.061,68	-235.502,93
Imponibile fiscale	(o)=(l)+(m)+(n)	4.955,49	8.259,15	9.910,98	16.518,30	33.036,60	0,00	16.518,30	6.607,32	47.724,77	242.949,68
Aliquota fiscale	(p)	10,80%	10,50%	10,20%	9,90%	9,60%	9,30%	9,00%	9,00%	9,00%	
Imposte	(q)=(o)x(p)	-535,19	-867,21	-1.010,92	-1.635,31	-3.171,51	0,00	-1.486,65	-594,66	-4.295,23	-26.032,40
Valore netto	(r)=(l)+(q)	8.961,91	15.752,79	19.930,28	35.570,19	76.001,49	0,00	41.506,35	17.359,14	130.572,91	488.470,53

Allegato n. 4 – Simulazione Piano di Ammortamento Prelievi Liberamente Determinabili

Note di commento del Piano di Ammortamento (pag. 27-28)

Si è ipotizzato che l'Iscritto abbia scelto per i Prelievi la periodicità annuale.

Il numero di quote prelevabili ogni anno non deve essere superiore a quello della corrispondente Rendita a Durata Definita (v. allegato n. 3).

Entro tale limite, l'Iscritto può scegliere liberamente il numero delle quote da prelevare; pertanto, nel caso in cui il numero delle quote effettivamente prelevate sia inferiore al numero massimo delle quote prelevabili, le quote non prelevate sono portate a nuovo e potranno essere prelevate negli anni successivi.

Con riferimento alla simulazione, il numero massimo di quote prelevabili ogni anno è pari a n. 387,050 corrispondenti a quelle delle singole rate della Rendita a Durata Definita.

Nel 2026, l'Iscritto preleva n. 100,000 quote con la conseguenza che sono portate a nuovo n. 287,050 quote.

Nel 2027, il numero delle quote prelevabili aumenta: oltre alle n. 387,050 quote della rata annua della RDD occorre considerare anche le n. 287,050 portate a nuovo dal 2026, per complessivi n. 674,100. Nel 2027, l'Iscritto non effettua alcun prelievo con la conseguenza che sono portate a nuovo n. 674,100.

Nel 2028 il numero delle quote prelevabili aumenta: oltre alle n. 387,050 della rata annua della RDD occorre considerare anche le n. 674,100 portate a nuovo dal 2027, per complessivi n. 1.061,050. Nel 2028, l'Iscritto preleva n. 400,000 quote con la conseguenza che sono portate a nuovo n. 661,050 quote.

E così per gli altri anni.

Nel 2044, anno di scadenza della Rendita a Durata Definita, l'Iscritto deve prelevare, oltre alle n. 387,050 dell'ultima rata annua della RDD, tutte le quote non prelevate negli anni passati pari a n. 1.057,553, per complessivi n. 1.444,603.

Allegato n. 4 – Simulazione Piano di Ammortamento Prelievi Liberamente Determinabili

Note di commento del Piano di Ammortamento (pag. 27-28)

A differenza della Rendita a Durata Definita, si evidenzia quanto segue.

Il **valore lordo del singolo Prelievo** varia, oltre che per il valore quota del Comparto, come per la RDD, anche in relazione al numero delle quote prelevate.

I **contributi non dedotti**, utilizzati a riduzione della base imponibile, sono determinati moltiplicando i contributi non dedotti residui, alla data di disinvestimento di ogni Prelievo, per l'incidenza delle quote disinvestite di ogni Prelievo sul totale delle quote residue ante disinvestimento. A differenza della RDD, l'importo non è costante non essendo costante il numero delle quote prelevate ogni anno.

I **rendimenti finanziari maturati**, utilizzati a riduzione della base imponibile, sono determinati moltiplicando i rendimenti finanziari maturati, alla data di disinvestimento di ogni Prelievo, per l'incidenza delle quote disinvestite di ogni Prelievo sul totale delle quote residue ante disinvestimento. L'importo varia, oltre che per il valore quota del Comparto, anche in relazione al numero delle quote prelevate ogni anno.

La **base imponibile** varia in relazione al numero delle quote prelevate e al valore quota del Comparto, che influenzano l'ammontare dei contributi non dedotti e i rendimenti finanziari maturati da portare a riduzione.

Le **imposte** variano in relazione alla variazione della base imponibile.

In particolare, a fronte di un'aliquota nominale media del 11,15%, l'aliquota effettiva è del **5,06%** (rapporto tra le imposte totali di € 26.032,40 e il valore lordo complessivo di tutti i Prelievi di € 514.502,93), inferiore a quella della RDD.

In particolare, in presenza di un andamento crescente del valore quota, più si ritarda il Prelievo, maggiore è il relativo importo per effetto dei maggiori rendimenti finanziari maturati e della minore aliquota d'imposta applicata.

Allegato n. 5 – Simulazione Piano di Ammortamento Erogazione Frazionata

		Rata 1	Rata 2	Rata 3	Rata 4	Rata 5	Rata 6	Rata 7	Rata 8	Rata 9	Rata 10
Data di valorizzazione quote rata RDD		31 dicembre 2026	31 dicembre 2027	31 dicembre 2028	31 dicembre 2029	31 dicembre 2030	31 dicembre 2031	31 dicembre 2032	31 dicembre 2033	31 dicembre 2034	31 dicembre 2035
Data pagamento rata RDD		entro gennaio 2027	entro gennaio 2028	entro gennaio 2029	entro gennaio 2030	entro gennaio 2031	entro gennaio 2032	entro gennaio 2033	entro gennaio 2034	entro gennaio 2035	entro gennaio 2036
<i>valori in €</i>											
N. Quote	(a)	387,050	387,050	387,050	387,050	387,050	387,050	387,050	387,050	387,050	387,050
Valore Quota	(b)	43,514	45,733	48,797	47,626	49,817	52,507	55,762	59,777	63,065	61,173
Valore lordo	(c) = (a) x (b)	16.842,11	17.700,97	18.886,89	18.433,66	19.281,68	20.322,85	21.582,70	23.136,70	24.409,33	23.677,03
Contributi non dedotti	(d)	-1.897,39	-1.897,39	-1.897,39	-1.897,39	-1.897,39	-1.897,39	-1.897,39	-1.897,39	-1.897,39	-1.897,39
Rendimenti finanziari	(e)	-2.157,89	-3.016,76	-4.202,68	-3.749,45	-4.597,47	-5.638,64	-6.898,49	-8.452,49	-9.725,11	-8.992,82
Imponibile fiscale	(f)=(c)+(d)+(e)	12.786,83	12.786,83	12.786,83	12.786,83	12.786,83	12.786,83	12.786,83	12.786,83	12.786,83	12.786,83
Aliquota fiscale	(g)	19,00%	18,75%	18,50%	18,25%	18,00%	17,75%	17,50%	17,25%	17,00%	16,75%
Imposte	(h) = (f) x (g)	-2.429,50	-2.397,53	-2.365,56	-2.333,60	-2.301,63	-2.269,66	-2.237,69	-2.205,73	-2.173,76	-2.141,79
Valore netto	(i) = (c) + (h)	14.412,61	15.303,44	16.521,33	16.100,06	16.980,05	18.053,19	19.345,00	20.930,98	22.235,56	21.535,23

		Rata 11	Rata 12	Rata 13	Rata 14	Rata 15	Rata 16	Rata 17	Rata 18	Rata 19	TOTALE
Data di valorizzazione quote rata RDD		31 dicembre 2036	31 dicembre 2037	31 dicembre 2038	31 dicembre 2039	31 dicembre 2040	31 dicembre 2041	31 dicembre 2042	31 dicembre 2043	31 dicembre 2044	
Data pagamento rata RDD		entro gennaio 2037	entro gennaio 2038	entro gennaio 2039	entro gennaio 2040	entro gennaio 2041	entro gennaio 2042	entro gennaio 2043	entro gennaio 2044	entro gennaio 2045	
<i>valori in €</i>											
N. Quote	(a)	387,050	387,050	387,050	387,050	387,050	387,050	387,050	387,050	387,050	7.353,96
Valore Quota	(b)	63,314	66,480	69,804	74,411	79,173	84,715	85,986	89,769	93,360	
Valore lordo	(c) = (a) x (b)	24.505,70	25.731,10	27.017,66	28.800,80	30.643,93	32.788,96	33.280,90	34.745,12	36.135,01	477.923,09
Contributi non dedotti	(d)	-1.897,39	-1.897,39	-1.897,39	-1.897,39	-1.897,39	-1.897,39	-1.897,39	-1.897,39	-1.897,39	-36.050,32
Rendimenti finanziari	(e)	-9.821,49	-11.046,89	-12.333,45	-14.116,59	-15.959,72	-18.104,75	-18.596,69	-20.060,90	-21.450,80	-198.923,09
Imponibile fiscale	(f)=(c)+(d)+(e)	12.786,83	12.786,83	12.786,83	12.786,83	12.786,83	12.786,83	12.786,83	12.786,83	12.786,83	242.949,68
Aliquota fiscale	(g)	16,50%	16,25%	16,00%	15,75%	15,50%	15,25%	15,00%	15,00%	15,00%	
Imposte	(h) = (f) x (g)	-2.109,83	-2.077,86	-2.045,89	-2.013,92	-1.981,96	-1.949,99	-1.918,02	-1.918,02	-1.918,02	-40.789,97
Valore netto	(i) = (c) + (h)	22.395,87	23.653,24	24.971,76	26.786,87	28.661,97	30.838,97	31.362,88	32.827,09	34.216,99	437.133,12

Al fine di assicurare il confronto omogeneo con le altre Prestazioni, si è ipotizzato una durata dell'Erogazione Frazionata pari a quella della Rendita a Durata Definita e dei Prelievi Liberamente Determinabili.

Per il Piano di Ammortamento, valgono le considerazioni svolte con riferimento a quello della RDD (v. pag.23) ad eccezione dell'aliquota d'imposta che per l'Erogazione Frazionata è il 20%, con riduzione dello 0,25% per ogni anno di iscrizione superiore al 15°, con un minimo del 15%.

Per l'Erogazione Frazionata, a fronte di un'aliquota nominale media del 16,79%, l'aliquota effettiva è dell'**8,53%** (rapporto tra le imposte totali di € 40.789,97 e il valore lordo complessivo di tutte le rate di € 477.923,09), superiore a quella della RDD e dei Prelievi.

Allegato n. 6 – Tabella di confronto delle Simulazioni

La tabella seguente riporta in sintesi i risultati delle simulazioni delle nuove tre Prestazioni, effettuate ipotizzando una stessa durata (19 anni) al fine di un confronto omogeneo.

		Rendita a Durata Definita	Prelievi Liberamente Determinabili	Erogazione Frazionata	Rendita a Durata Definita vs			
		A	B	C	Prelievi Liberamente Determinabili D = A - B	E = D / A	Erogazione Frazionata F = A - C	G = F / A
Valore lordo Prestazione	(a)	477.923,09	514.502,93	477.923,09	-36.579,84	-7,65%	0,00	0,00%
Imposte	(b)	-27.082,50	-26.032,40	-40.789,97	-1.050,10	3,88%	13.707,48	-33,61%
Valore netto Prestazione	(c)= (a) + (b)	450.840,59	488.470,53	437.133,12	-37.629,94	-8,35%	13.707,48	3,14%
Aliquota effettiva d'imposta	(d) = (b) / (a)	5,67%	5,06%	8,53%	0,61%	10,71%	-2,87%	-33,61%